

*Valorizzazione del patrimonio documentario
e
tutela del diritto d'autore*

Marina Giannetto

Archivio Centrale dello Stato, Roma 21 giugno 2010

1. Valorizzazione del patrimonio culturale (art. 6.1 dlvo 42\2004 Codice dei beni culturali)

“La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1240240310779_codice2008.pdf

2. Trattamento dei documenti conservati negli Archivi a fini di valorizzazione

Le azioni finalizzate alla descrizione, comunicazione, consultazione, riproduzione, diffusione e pubblicazione sono regolate da norme la cui applicazione richiede un equilibrato bilanciamento tra principi fondamentali e diritti spesso tra loro configgenti:

- diritto di accesso alla cultura,
 - diritto di manifestazione del pensiero e correlato diritto all'informazione,
 - diritto al rispetto della privacy e della riservatezza dello Stato,
 - diritto della proprietà intellettuale.
-

3. Trattamento dei documenti conservati negli Archivi. Regolazione dell'accesso (artt.122 - 127)

La comunicazione, consultazione e diffusione dei documenti conservati negli archivi di Stato è libera, salvo per quelli dichiarati riservati riguardanti la politica estera o interna dello Stato Italiano degli ultimi cinquant'anni e per quelli contenenti dati personali o sensibili, rispettivamente degli ultimi quaranta e settanta anni

Segue 3. Trattamento dei documenti conservati negli Archivi. Regolazione dell'accesso (artt.122 – 127)

Cfr.

<http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1240240310779_codice2008.pdf> Codice dei beni culturali e del paesaggio

<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/Testi/03196dl.htm>
dlvo 2003\196 Codice in materia di protezione dei dati personali

<<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1556419>>
Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici

4. *Trattamento dei documenti conservati negli Archivi. Regolazione della riproduzione del documento (artt. 107 - 109)*

“Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d’autore”

(art. 107.1 “Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali”)

Segue 4. Trattamento dei documenti conservati negli Archivi. Regolazione della riproduzione del documento (artt. 107 - 109)

“I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:

[omissis] d) dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente [omissis] Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione” (art. 108. 1-3

“Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione”)

Segue 4. Trattamento dei documenti conservati negli Archivi. Regolazione della riproduzione del documento (artt. 107 - 109)

“Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:

a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;

b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice (art. 109.1 “Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali”)

5. Trattamento dei documenti conservati negli Archivi. Regolazione della pubblicazione: la normativa sul diritto d'autore.

Il diritto d'autore in Italia è disciplinato da:

Codice Civile, Libro V, "Del Lavoro", Titolo IX, artt. 2575-2583, "Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche"

Legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (LdA), e successive novellazioni e integrazioni.

6. Regolazione della pubblicazione di opere dell'ingegno. Normativa Comunitaria e Internazionale

La Carta sui diritti fondamentali della Comunità Europea, adottata il 7 dicembre 2000 a Nizza e successivamente modificata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, ha introdotto definitivamente il concetto di proprietà intellettuale.

Ciò è avvenuto grazie ai trattati – Trattato sul Diritto d'Autore (WCT) e Trattato sulle Interpretazioni ed Esecuzioni e sui Fonogrammi (WPPT) – elaborati in sede WIPO / OMPI, in sede UNESCO, e agli accordi TRIPS, in vigore per l'Organizzazione mondiale del Commercio.

In maniera analoga sono stati inseriti nella tutela della proprietà intellettuale i diritti connessi.

7. Regolazione della pubblicazione di opere dell'ingegno. La normativa italiana, comunitaria e internazionale e l'irrompere delle tecnologie

La rivoluzione digitale ha generato una nuova era postindustriale nella quale il bene immateriale prevale - per interesse economico, necessità di riconoscimento, protezione giuridica - sul bene materiale, al quale, nel tempo, è stata assicurata protezione giuridica.

In Italia è in corso uno studio di modernizzazione delle discipline inerenti il diritto d'autore centrato su un equilibrato bilanciamento tra diritto di accesso alla cultura e diritto della proprietà intellettuale.

Le istituzioni pubbliche, da consumatrici di informazione, svolgono oggi il ruolo di attori principali nel processo di produzione di beni informativi o di beni-servizio.

(“Libro verde sull'informazione del settore pubblico nella società dell'informazione” Commissione Europea, 1998; Rapporto AC Nielsen per Osservatorio Permanente Contenuti Digitali, 2007).

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/econtent/docs/gp_it.pdf

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0466:FIN:FR:PDF>

<http://www.osservatoriocontenutidigitali.it/leftmenu/Lindagine/tabid/596/Default.aspx>

8. La legge 633\1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (LdA): una sintesi

Il diritto d'autore nasce con la creazione dell'opera (art. 1 LdA ex art. 2575 del CC).

Tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 1 LdA).

Il titolo originario di acquisto del diritto è costituito dalla creazione dell'opera quale "particolare espressione del lavoro intellettuale" (art. 6 LdA ex art. 2576 CC).

Segue 8. La legge 633\1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (LdA): una sintesi

Alle amministrazioni dello Stato e agli altri enti pubblici territoriali spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro (art. 11 LdA).

Tutela il diritto morale: riguardante la paternità dell'opera (artt.20 – 24 LdA).

Tutela il diritto patrimoniale: riguardante i diritti di utilizzazione esclusiva dell'opera, riconosciuto per tutta la vita e per 70 anni successivi dalla morte (artt. 12 – 19 LdA).

9. LdA. L'elenco delle opere tutelate (art. 2)

“In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

Segue 9. LdA. L'elenco delle opere tutelate (art. 2)

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

Segue 9. LdA. L'elenco delle opere tutelate (art. 2)

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

10. LdA. I diritti morali sull'opera a difesa della personalità dell'autore (artt. 20-24)

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (Art. 20).

I diritti morali sono inalienabili, perpetui

11. LdA. I diritti patrimoniali (artt. 12-19)

Nel corso del periodo di tutela, i diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno possono essere acquistati, alienati o trasmessi.

L'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato; di pubblicazione; di riproduzione come copiatura a mano, stampa, litografia, incisione, fotografia, DVD, CD, fonografia, cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione; di rappresentazione, esecuzione, comunicazione, di prestito.

12. LdA. La durata dei diritti (artt. 22-32-ter)

I diritti morali d'autore sono inalienabili e imprescrittibili, non vengono meno con la cessione dei diritti patrimoniali (art. 23).

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore. I diritti derivati di utilizzazione economica dell'opera hanno una durata temporale variabile (Art. 25).

Il termine è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione per le amministrazioni dello stato, per gli altri soggetti pubblici, per gli enti privati che non perseguano scopi di lucro, (Art. 29).

I diritti di utilizzazione economica dell'**opera fotografica** durano sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore (Art. 32-bis)

13. LdA. I soggetti dei diritti connessi

I diritti connessi al diritto d'autore sono detenuti da categorie di soggetti che svolgono un ruolo ausiliario nel processo di creazione intellettuale e vengono considerati come intermediari nella produzione e diffusione dell'opera: si tratta, fra gli altri, dei diritti relativi agli artisti interpreti ed esecutori, al produttore fonografico, alla emissione radiofonica e televisiva, alle scene teatrali, **alle fotografie**, alla corrispondenza epistolare, ai progetti di lavori dell'ingegneria.

Anche l'aspetto esterno dell'opera è soggetto a tutela.

14. LdA. Eccezioni e limitazioni (Art. 70)

“Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”

(art. 70.1)

Segue 14. LdA. Eccezioni e limitazioni (Art. 70)

“E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma” (art. 70. 1 bis)

Su la tutela del diritto d’autore in rete e i “nuovi orizzonti della fotografia digitale”, cfr. <http://www.notiziariogiuridico.it/proprietaintellettuale.html>

<http://www.ipo.gov.uk/pro-policy/policy-information/ecj/ecj-2010/ecj-2010-c14510.htm>

Segue 14. LdA. Eccezioni e limitazioni (Art. 70)

“Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso” (art. 70. 2).

“Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta” (art. 70. 3)

Segue 14. LdA. Eccezioni e limitazioni (Art. 71 ter -73.3)

“E’ libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza” (Art. 71ter.1)

Segue 14. LdA. Eccezioni e limitazioni (Art. 71 ter -73.3)

“Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi hanno diritto ad un compenso per qualsiasi pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi” (Art. 73.1).

“Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato” (Art. 73. 3).

15. LdA. Il caso di studio.

Diritti relativi alle fotografie: "Opere fotografiche" (artt. 2.7 e 32 bis)

La legge distingue tra "Opere fotografiche", Semplici "Fotografie", "Ritratti".

"Opere fotografiche", ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 1948, recepita con legge 247\1953) sono considerate opere dell'ingegno (art. 2.7), i cui diritti di utilizzazione economica durano sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore (art. 32 bis)

<http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_231_13/a2.html>

16. LdA. Il caso di studio.

Diritti relativi alle fotografie: Semplici "Fotografie" (artt. 88 – 90)

Semplici "Fotografie", al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio, salvo il caso che l'opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro). La tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia (art. 88). Ogni esemplare della foto deve contenere il nome del detentore dei diritti di utilizzazione economica; l'anno di produzione; il nome dell'autore dell'opera d'arte eventualmente fotografata (art. 90).

La "fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili" non sono comprese nella tutela (art. 88).

17. LdA. Il caso di studio.

Diritti relativi alle fotografie: "Ritratti" (artt. 96 – 97)

"Ritratti", la legge dispone che chiunque voglia esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l'immagine di una persona, deve preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96).

Il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico, salvo che l'esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione od al decoro della persona ritratta (art. 97).

Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non può essere utilizzata - senza la necessaria autorizzazione - per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.

18. LdA. Il caso di studio.

Diritti relativi alle fotografie: il testo delle norme (artt. 2.7 e 87 – 93)

“In particolare sono comprese nella protezione [omissis] le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II” (art. 2.7).

“Sono considerate fotografie ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili” (art. 87).

19. LdA. Il caso di studio.

Diritti relativi alle fotografie: il testo delle norme relative alla semplice "fotografia" (art. 88)

“Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla Sezione II del Capo VI di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta.

Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il Ministro per i beni e le attività culturali con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia (art. 88)

20. LdA. Il caso di studio.

Diritti relativi alle fotografie: il testo delle norme relative alla semplice "fotografia" (art. 89 – 90)

“La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente” (art. 89)

“Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

- 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
- 2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
- 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore” (art. 90)

21. LdA. Il caso di studio.

Diritti relativi alle fotografie: il testo delle norme relative alla semplice "fotografia" (artt. 91 – 92)

“La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.” (art. 91)

***Segue 21. LdA. Il caso di studio.
Diritti relativi alle fotografie: il testo delle norme
relative alla semplice "fotografia" (artt. 91 – 92)***

“La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88” (art. 91)

“Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia” (art. 92)

22. LdA. Il caso di studio.

Diritti relativi alle fotografie: il testo delle norme "Diritti relativi al ritratto" (artt. 96 – 98)

“Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93 (art. 96)

“Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico” (art. 97)

***Segue 22. LdA. Il caso di studio.
Diritti relativi alle fotografie: il testo delle norme
"Diritti relativi al ritratto" (artt. 96 – 98)***

“Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”

“Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato. Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88” (art. 98)

23. LdA. Il caso di studio.

Diritti relativi alle fotografie: altre norme da tenere presenti "Diritti relativi alla corrispondenza epistolare" (art. 93)

“Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.”

Segue 23. LdA. Il caso di studio.

Diritti relativi alle fotografie: altre norme da tenere presenti "Diritti relativi alla corrispondenza epistolare" (art. 93)

“Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.

Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.

E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.” (art. 93)

24. LdA. Il caso di studio.

Diritti relativi alle fotografie: altre norme da tenere presenti "Diritti relativi alla corrispondenza epistolare" (artt. 94 - 95)

“Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.” (art. 94)

“Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.” (art. 95)

Valorizzazione del patrimonio documentario e tutela del diritto d'autore

Marina Giannetto

Archivio Centrale dello Stato, Roma 21 giugno 2010
